



L'anno duemilatredici , il giorno 15 del mese di Giugno in Roma

Tra

L'Università telematica Unitelma Sapienza, con sede in Roma, Viale Regina Elena 295, Partita IVA e C.F. 08134851008, rappresentata dal Presidente , Prof. Alfonso Celotto, domiciliato per la carica, presso la sede dell'Università (nel seguito, per brevità, denominata Università o Ateneo o Amministrazione)

e

l'ANVU - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia con sede della Presidenza in Orbetello (GR) alla via Del Rosso n. 84, Codice Fiscale 97010060586 e Partita Iva 00941520538.rappresentato nella persona di Mattarelli Luciano , domiciliato per la carica di Presidente Nazionale - rappresentante Legale presso la sede della medesima (nel seguito, per brevità, denominato Partner, Ente convenzionato o Associato)

Premesso

- che l'Università è stata istituita con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 7 maggio 2004;
- che in forza del predetto decreto e delle successive modificazioni ed integrazioni, l'Università è autorizzata a rilasciare i seguenti titoli di studio: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di I e II livello, validi a tutti gli effetti di legge;
- che l'Università può altresì istituire corsi di formazione e di specializzazione di qualsiasi livello, tipo e specie;
- che l'Università, nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme statutarie, legislative e regolamentari, definisce e disciplina autonomamente:
 - o gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - o gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica e delle modalità della sua erogazione;
 - o gli atti di carriera scolastica degli studenti;
- che l'Università intende svolgere la promozione delle proprie attività sia in modo diretto e sia in modo indiretto utilizzando le specifiche potenzialità dei propri partner convenzionati;
- che l'Università svolge la propria attività didattica e di formazione "a distanza" o "blended", utilizzando innovative metodologie e tecnologie in modalità e-learning;
- che l'Università, proprio in virtù delle modalità di erogazione delle attività didattiche e di formazione, può operare sul territorio nazionale ed extra nazionale, sia implementando direttamente proprie strutture didattiche e tecniche-amministrative, sia attraverso enti convenzionati o ad essa associati, che operano nel campo della formazione;
- che è interesse dell'Ente convenzionato promuovere e favorire tutte le iniziative finalizzate a sviluppare l'accrescimento culturale e professionale dei soggetti appartenenti alla propria struttura organizzativa e/o dei propri associati o affiliati, per cui esprime l'intenzione di addivenire ad apposito accordo in tal senso con l'Università;
- che sia l'Università e sia l'Ente convenzionato esprimono la volontà di collaborare, per il reciproco arricchimento delle tematiche di settore, per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività di

didattica finalizzata e di ricerca applicata, coerentemente con la specifica competenza distintiva di entrambi i contraenti;

- che, fermo restando il mantenimento in capo all'Università dei poteri di approvazione delle iniziative, del controllo e della verifica dell'attività dell'Ente convenzionato, risulta possibile che lo svolgimento dell'attività di promozione venga svolta anche dal Partner.

Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene alla stipula della presente convenzione

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse riportate in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2
(Oggetto)

1. La presente convenzione ha per oggetto la promozione di tutte le attività didattico e scientifiche dell'Università.

Articolo 3
(Status di studente e norme di riferimento)

1. I soggetti che si immatricolano tramite l'ente convenzionato acquistano, a tutti gli effetti, lo status di studenti universitari presso "Unitelma Sapienza". Essi, pertanto, saranno tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario, nonché delle norme regolamentari dell'Ateneo.
2. l'immatricolazione potrà avvenire per ciascuno degli anni accademici previsti dall'ordinamento didattico del corso, senza vincoli temporali, salvo diversa statuizione del manifesto annuale degli studi e degli atti regolamentari delle strutture didattiche competenti.

Articolo 4
(Agevolazioni e/o facilitazioni)

1. La tassa di iscrizione a carico degli studenti convenzionati, agevolata rispetto alla normale tassazione, è stabilita unilateralmente dall'Università per ciascun anno accademico e per ciascun corso di studio.
2. Lo studente, per poter usufruire dell'agevolazione economica, deve presentare, unitamente alla documentazione necessaria per l'immatricolazione/iscrizione richiesta dall'Università, la certificazione di appartenenza e/o affiliazione all'Ente convenzionato, pena la non applicabilità delle previste agevolazioni.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a verificare annualmente, e comunque prima della prova finale, la permanenza, in capo allo studente, delle condizioni che gli hanno consentito di accedere alla tassazione agevolata
4. Le agevolazioni del presente articolo sono estese anche al nucleo familiare degli iscritti/aderenti all'Ente convenzionato.

Articolo 5
(Riconoscimenti dei CFU)

1. I percorsi di studio universitari pregressi, ancorché svolti all'estero e riconosciuti equipollenti, e debitamente documentati dall'interessato, verranno valutati dalla struttura accademica preposta, secondo la normativa vigente, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio; analoga procedura si applica in caso di trasferimento tra Corsi di laurea o da altra Università, anche estera.
2. Ai fini dell'ammissione ai corsi di studio, l'interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6



(Collaborazione per attivazione proposte formative)

1. Il Partner, può proporre, previa progettazione e relativa programmazione, l'attivazione di Master universitari o di altri corsi di formazione di qualsiasi natura o genere, ancorché con il vincolo del rispetto dell'ordinamento vigente e delle specifiche ed autonome competenze dell'Università.
2. Ogni proposta di cui al precedente comma, sarà regolata tra le parti con specifici accordi integrativi.

Articolo 7
(Piano di promozione)

1. L'Ente convenzionato si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività didattiche e formative attivate direttamente dall'Università, ovvero in cooperazione con l'Ente stesso, presso i propri dipendenti e/o associati nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese per l'Università.
2. Il piano di comunicazione e promozione, adottato dal Partner, deve essere espressamente approvata dall'Università.
2. In ogni caso l'uso del logo, del *nomen*, dell'home page e dei relativi contenuti, e di ogni altro simbolo che possa richiamare anche indirettamente l'Università devono essere autorizzati dalla medesima.

Articolo 8
(Monitoraggio)

1. Al fine di valutare l'efficacia dei risultati conseguiti attraverso l'utilizzo delle opportunità contenute nella presente convenzione, le parti convengono di costituire uno specifico gruppo paritetico di monitoraggio, costituito in numero non superiore a quattro persone, oltre al Presidente, che sarà individuato nella figura del Rettore o da un suo delegato. Questo gruppo si riunirà almeno due volte l'anno, o in via straordinaria su richiesta di una delle parti, ed avrà anche il compito di proporre eventuali correttivi, integrazioni e/o modificazioni al presente accordo, nonché eventuali altre iniziative didattico-scientifiche di interesse comune.

Articolo 9
(Durata)

1. La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovata tacitamente. È in ogni caso possibile una proroga tecnica automatica nelle more della decisione degli Organi di Governo dell'Università in ordine all'eventuale rinnovo.
2. L'Università e l'ANVU possono recedere "ad nutum" dalla presente convenzione, quando, in base a nuove ragioni o nuovi fatti, ritenga non più conforme al proprio interesse il mantenimento degli accordi convenuti con la convenzione stessa.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)

1. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi agli studenti iscritti per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003.

Articolo 11
(Aspetti fiscali)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 12
(Risoluzione anticipata e Controversie)

1. La presente convenzione potrà essere risolta immediatamente dall'Università e dall'ANVU in caso di inadempimento agli obblighi in essa stabiliti, ovvero quando l'Ente convenzionato comprometta, in qualunque fase, i rapporti tra le parti, ovvero nel caso in cui il comportamento del partner possa nuocere, anche indirettamente, agli interessi dell'Università o dell'ANVU.




2. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 13
(Effetti giuridici)

1. La presente convenzione e' vincolante per il partner dalla data della sottoscrizione, mentre lo diventera' per l'Universita' solo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



per ANVU - Associazione Professionale Polizia
Locale d'Italia
il Presidente Nazionale
Dott. Luciano Mattarelli



per l'Università Unitelma Sapienza
il Presidente
Prof. Alfonso Celotto

UNITELMA SAPIENZA

Regina Elena, 29100 00161 Roma
Tel. 06/924142 - Fax 06/990587

